

## **DIRIGENZA e INCARICHI: la Cassazione nega il trattamento economico al sostituto**

SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 3.9.2018, N. 21565

**Dino Della Giustina**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente medico era stato incaricato della sostituzione di un dirigente di secondo livello a partire dall'anno 1997, percependo la sola indennità mensile prevista dal Ccnl, sebbene la sostituzione si fosse protratta ben oltre il termine di sei mesi previsto dalle parti collettive e precisamente sino al 31 maggio 2007.

Il predetto ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento delle mansioni di responsabile di unità operativa complessa e, di fronte al diniego dell'amministrazione, si è rivolto al Tribunale che ha accolto il ricorso, condannando l'Asl al pagamento delle suindicate differenze.

Avverso la Sentenza del Tribunale l'Asl ha proposto ricorso avanti la Corte d'Appello che ha però ritenuto condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, rilevando che, essendo pacifica l'assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, l'Azienda era tenuta a corrispondere l'intero trattamento retributivo previsto per il dirigente di struttura complessa, non potendo invocare la disciplina dettata dall'art. 18 del Ccnl, applicabile nella sola ipotesi in cui venga espletata tempestivamente la procedura per il conferimento dell'incarico vacante e respingendone quindi il ricorso.

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'Azienda, evidenziando che il d.lgs. n. 509 del 1992 colloca la dirigenza sanitaria in un unico ruolo e che l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce al personale con mansioni non dirigenziali, mentre l'art. 19 esclude l'applicabilità ai dirigenti della disciplina dettata in tema di svolgimento di fatto di mansioni superiori.

La Cassazione civile ha quindi ricordato che la questione è già stata oggetto di esame da parte della Corte che, pronunciando in fattispecie esattamente sovrapponibile, ha affermato che "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del Ccnl dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost."

Richiamate le sentenze della stessa Cassazione n. 16299/2015 e n. 15577/2015, n. 584/2016 e n. 9879 negli stessi termini il Collegio, intendendo dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, in quanto l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che

regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, ha quindi accolto il ricorso dell'Asl, ritenendo la sentenza impugnata errata nel ritenere applicabile alla fattispecie il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

La sentenza della Corte d'Appello deve pertanto intendersi cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte territoriale che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.